Oscuramento disposto
Numero registro generale 21211/2023
Numero sezionale 2921/2026
Numero di raccolta generale 28258/2026
Data pubblicazione 02/11/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere Rel.
CRISTIANO VALLE	Consigliere
ANTONELLA PELLECCHIA	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere

Oggetto:

Danni da sinistro mortale ascritto a carenza di guard-rail

Ud.27/10/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21211/2023 R.G. proposto da:

[redacted] quali eredi di [redacted] rappresentati e difesi dagli avvocati [redacted] e [redacted] presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge;

-ricorrenti-

contro

PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del Presidente in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di BARI n. 1061/2023 depositata il 28/06/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2026 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda controversa trae origine dal tragico incidente stradale verificatosi alle ore 10:00 del 3 febbraio 2010 lungo la Strada Provinciale

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

[redacted] al km [redacted] in corrispondenza della rampa di scavalco del torrente "[redacted]

In tale circostanza il ventiquattrenne [redacted] alla guida dell'autovettura Fiat Punto (tg. [redacted] perdeva il controllo del mezzo e, in assenza di qualsiasi barriera di protezione o contenimento laterale (guardrail), usciva dalla sede stradale precipitando nella sottostante scarpata profonda oltre quattro metri e decedendo all'istante a causa delle gravissime lesioni riportate.

2. Con atto di citazione notificato nel maggio 2012, [redacted] e [redacted] in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori [redacted] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la Provincia di Foggia, chiedendone la condanna ex art. 2051 c.c. (od occorrendo ex art. 2043 c.c.) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per la perdita del congiunto.

Si costituì in giudizio la Provincia di Foggia resistendo alla domanda e deducendo l'esclusiva responsabilità del conducente per eccesso di velocità ed inosservanza delle regole di prudenza.

La causa venne istruita mediante produzioni documentali (tra cui la consulenza tecnica redatta dall'ing. [redacted] nel procedimento penale n. 1986/2010 R.G.N.R. aperto contro ignoti e successivamente archiviato dal GIP, nonché la relazione tecnico-ricostruttiva di parte attorea a firma dell'ing. [redacted] ed escussione di testi.

Rigettata l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio cinematica e ricostruttiva più volte sollevata dagli attori, il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1050/2021, rigettò la domanda risarcitoria e condannò gli attori alla rifusione delle spese di lite. Il primo giudice, pur dando atto dell'incontestata violazione dell'obbligo legale di installazione del guardrail in capo alla Provincia (trattandosi di strada in rilevato con scarpata avente pendenza superiore a 2/3 e profondità superiore a 4 metri ex D.M. 15/10/1996 e D.M. 03/06/1998), ritenne comunque interrotto il nesso

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

causale, recependo integralmente la consulenza tecnica del PM secondo cui l'auto procedeva a 118 km/h con un angolo di impatto di 70°, di talché la barriera non avrebbe comunque contenuto l'urto.

Interposto gravame da [redacted] la Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 1061/2023, rigettò l'impugnazione e confermò la decisione di primo grado, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado e dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La corte territoriale motivò il rigetto affermando che le contestazioni tecnico-scientifiche mosse dagli appellanti contro la consulenza tecnica del PM non rivestivano il carattere della "novità" né traevano origine da "fatti nuovi" ed erano inidonee a scalfire la motivazione del primo giudice, confermando che l'eccessiva velocità del conducente integrava gli estremi del fortuito liberatorio.

3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [redacted] affidato a due articolati motivi.

Ha resistito con controricorso la Provincia di Foggia.

Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla data della camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella sentenza impugnata, la corte territoriale di Bari ha rigettato l'impugnazione degli eredi [redacted] confermando la sentenza del Tribunale di Foggia sulla base del seguente iter motivazionale:

- dapprima, ha rilevato che l'assenza del guardrail non costituisce ex se causa sufficiente per affermare la responsabilità del gestore stradale, incombendo sul danneggiato la prova che, secondo il criterio del "più

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

probabile che non", l'adozione della condotta alternativa lecita (ossia la prescritta installazione della barriera) avrebbe evitato l'evento;

- poi, ha recepito acriticamente la stima cinematica del perito del PM, ribadendo che il [redacted] viaggiava a circa 118 km/h ed impattava con un angolo elevato (70°), pervenendo alla conclusione che il guardrail non sarebbe riuscito a trattenere la vettura e sarebbe stato sfondato o sormontato;

- quindi, a fronte delle analitiche censure tecnico-scientifiche formulate dagli appellanti a mezzo della perizia del proprio CTP — che aveva contestato i parametri di velocità, il coefficiente di attrito e l'angolo di incidenza, sostenendo un'uscita tangenziale a 20° e ad una velocità di 90-95 km/h, che una barriera idonea avrebbe contenuto — ha liquidato le doglianze affermando che esse "non rivestivano il carattere della novità né traevano origine da specifici fatti nuovi" e non apparivano idonee a scalfire il ragionamento del primo giudice: e, in forza di tale assunto, ha negato l'espletamento di una C.T.U. cinematica d'ufficio nel contraddittorio delle parti;

- infine, ha concluso affermando che la condotta di guida del conducente (sbandamento e velocita) era stata da sola idonea ad elidere il nesso di causalità materiale tra la res in custodia e l'evento, configurando il caso fortuito ed escludendo la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. e la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

2. I ricorrenti formulano due distinti motivi d'impugnazione. Precisamente:

- con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) denunciano *error in procedendo* per violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c., unitamente alla violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., sotto il profilo della nullità della sentenza per motivazione apparente e *per relationem*. Lamentano che la corte di merito ha erroneamente ritenuto non scrutinabili le censure

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

tecniche articolate nell'atto di gravame sul presupposto che esse non fossero "nuove" o basate su "fatti nuovi", stravolgendo la natura del giudizio d'appello. Censurano, altresì, che la motivazione della sentenza si risolve in un'acritica ed apparente adesione alla pronuncia di primo grado, senza esaminare minimamente i puntuali rilievi scientifici mossa dalla CTP dell'ing. [redacted] recepiti nel motivo di appello (relativi all'erroneità del calcolo della velocità stimata in 90 km/h, dell'angolo di impatto calcolato in 20° anziché 70° e dell'errato coefficiente di attrito applicato dal perito del PM);

- con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) denunciano *error in procedendo* per violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per aver la corte di merito denegato il diritto alla prova mediante il mancato espletamento di una C.T.U. cinematica e percipiente. Deducono che, a fronte di un palese e radicale contrasto tra le risultanze della perizia svolta dal PM in sede penale contro ignoti e la CTP attorea, la nomina di un consulente d'ufficio costituiva l'unico strumento indefettibile per accertare imparzialmente, nel contraddittorio delle parti, la dinamica dello sbandamento, la velocità reale al momento dell'uscita di strada, l'angolo d'impatto virtuale e l'efficacia controfattuale contenitiva della barriera omessa, ai fini della valutazione dell'efficienza causale ex art. 2051 c.c. e del fortuito liberatorio.

3. I due motivi di ricorso – strettamente connessi e da esaminarsi congiuntamente – sono fondati.

3.1. Fondato è il primo motivo, in quanto il giudizio di appello non è un *novum iudicium* diretto all'accertamento di fatti nuovi, bensì un mezzo di impugnazione a critica vincolata finalizzato al riesame della decisione di primo grado nei limiti delle censure specificamente proposte (art. 342 c.p.c.). L'art. 345 c.p.c. pone anzi il divieto di nuove domande, nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova in sede di gravame. Pertanto, l'affermazione della corte territoriale - secondo cui le censure svolte dagli

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

appellanti volte a confutare i dati numerici della perizia del PM non sarebbero state scrutinabili perché "non nuove" o non basate su "fatti nuovi" - costituisce un errore nell'applicazione delle norme processuali regolatrici del giudizio d'appello.

Sempre in relazione alla tecnica motivazionale, costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. *ex pluribus* Cass. Sez. Un., sentenza n. 22232/2016) quello secondo cui la motivazione *per relationem* della sentenza d'appello è illegittima e determina la nullità del provvedimento ex art. 132, n. 4, c.p.c. allorché si risolva in una generica ed acritica adesione alla sentenza di primo grado, senza che sia possibile ricavare un'autonoma e rigorosa valutazione delle specifiche doglianze formulate dall'appellante.

Nel caso di specie, a fronte di un motivo d'appello ampiamente documentato e supportato da precise formule matematiche, rilievi planimetrici e misurazioni geometriche (tesi a dimostrare che l'angolo d'impatto era di 20° e la velocità di 90 km/h, con conseguente piena capacità contenitiva del guardrail omesso), la corte di merito si è limitata a rinviare sinteticamente alle valutazioni del primo giudice ed al contenuto della perizia penale, omettendo di motivare sulle specifiche contestazioni di parte e rendendo così una motivazione meramente apparente: del resto, non essendo sufficiente una sommaria e complessiva definizione di non novità delle censure, soprattutto ove di queste si fosse lamentata la mancata disamina da parte della sentenza appellata.

3.2. Anche il secondo motivo è fondato.

Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che (cfr., tra le tante, Cass. n. 4875/2026), in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. applicata al demanio stradale, l'assenza o l'inadeguatezza di una barriera di protezione (guardrail) – laddove la sua installazione sia prescritta dalle norme tecniche di settore per le caratteristiche morfologiche del tracciato (strada in rilevato con scarpata

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

profonda) – integra l'apporto causale materiale della *res* alla caduta del veicolo al di fuori della sede stradale. Per liberarsi da tale responsabilità oggettiva, l'ente proprietario ha l'onere di fornire la prova positiva del caso fortuito, ossia di una condotta del conducente che sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento lesivo, rendendo del tutto inefficace ed irrilevante la presenza della barriera.

In particolare, è stato affermato che, in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per danni derivanti dalla mancata o inadeguata installazione di barriere stradali di sicurezza (guardrail) in corrispondenza di strade in rilevato con scarpata profonda, l'obbligo di custodia si estende alle pertinenze ed alle barriere laterali aventi funzione di contenimento. Di conseguenza, allorché si adduca l'efficacia causale dell'assenza del guardrail in un sinistro mortale per caduta in scarpata, il giudizio controfattuale circa la capacità contenitiva del manufatto omesso richiede un effettivo e rigoroso esame delle caratteristiche cinematiche dell'impatto (velocità, angolo di uscita e coefficiente di attrito), non potendo la condotta della vittima essere liquidata come fortuito liberatorio sulla sola base della consulenza svolta dal PM in sede penale, a fronte di analitiche e contrastanti deduzioni svolte dalla CTP attorea (Cass. 25767/24).

Nel compimento del giudizio controfattuale – volto a verificare se la presenza di un'adeguata barriera avrebbe evitato la precipitazione nella scarpata o ridotto le conseguenze letali dell'urto – il giudice non può negare l'espletamento di una C.T.U. cinematica e ricostruttiva fondando il proprio convincimento esclusivamente sugli esiti di una perizia redatta dal consulente del PM nel corso di un procedimento penale archiviato, allorquando la parte danneggiata abbia ritualmente prodotto una propria consulenza tecnica che ne contesta radicalmente i presupposti metodologici ed i calcoli scientifici.

Allorché l'accertamento del nesso causale e la valutazione dell'efficacia contenitiva della res omessa richiedano l'impiego di peculiari

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

cognizioni tecnico-scientifiche e geometrico-matematiche non possedute dal giudicante, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mero mezzo di prova affidato alla discrezionalità del giudice, bensì l'unico strumento essenziale ed inderogabile per assicurare la parità delle armi ed il rispetto del contraddittorio scientifico ex artt. 61 e 191 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 5624/2022).

Ha pertanto errato la corte territoriale nel confermare il diniego della CTU ed al contempo affermare come provata l'inutilità del guardrail e la ricorrenza del fortuito liberatorio.

Vero è che il giudice di merito non è ordinariamente tenuto a motivare in modo analitico l'adesione alle conclusioni dell'ausiliario, ma è altrettanto vero che un preciso ed ineludibile obbligo motivazionale sorge allorquando, come per l'appunto si è verificato nel caso di specie, alle risultanze peritali siano rivolte censure analitiche, circostanziate e dettagliate da parte dei consulenti tecnici di parte.

Peraltro, nel caso di specie, tale principio assume una rilevanza ancor più determinante, giacché l'elaborato posto a fondamento della decisione non proveniva nemmeno da un C.T.U. nominato nel giudizio civile, bensì, come sopra già rilevato, dal consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero nell'ambito di un procedimento penale archiviato contro ignoti, formato cioè al di fuori del contraddittorio delle parti civili ed avente natura di mera prova atipica. A fronte di detto documento, gli attori avevano prodotto una circostanziata consulenza tecnica di parte (a firma dell'Ing. [redacted] che contestava radicalmente i parametri matematici, geometrici e cinematici adottati dal perito del PM (in particolare: la stima della velocità in 90-95 km/h anziché 118 km/h, la misurazione dell'angolo di impatto in 20° anziché 70°, ed il coefficiente di attrito applicato). E, a fronte di tali analitiche e contrastanti deduzioni scientifiche – dalle quali dipendeva in via esclusiva il giudizio controfattuale circa la capacità della barriera omessa di contenere il

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

veicolo ed evitare la precipitazione nella scarpata –, la corte di merito non poteva limitarsi ad un richiamo apodittico ed al modulo stilistico della "non novità" (utilmente fruibile, a tutto concedere, solo quando le doglianze si fossero limitate, come invece non è accaduto nella specie, alla mera riproposizione di altre già puntualmente esaminate nel grado precedente), né a ribadire una generica condivisione del primo giudice. L'assenza di un serio ed effettivo confronto con le censure della CTP attorea integra il vizio di motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., per omesso esame delle specifiche deduzioni difensive rilevanti ai fini della ricostruzione del nesso causale.

In definitiva il motivo va accolto sulla base dei seguenti principi di diritto:

<<In tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per danni derivanti dall'assenza o dall'inadeguatezza delle barriere stradali di sicurezza (guardrail) in corrispondenza di tratti in rilevato con scarpata profonda, l'obbligo di custodia dell'ente proprietario si estende alle pertinenze ed ai dispositivi di protezione laterale volti a prevenire o contenere i rischi di uscita di strada dei veicoli. Ne consegue che, al fine di integrare il fortuito liberatorio mediante la condotta colposa del conducente, non è sufficiente la mera constatazione dell'inosservanza dei limiti di velocità o dello sbandamento del mezzo, ma, viepiù dinanzi a circostanziate e puntuali allegazioni, occorre accertare giudizialmente — mediante un rigoroso giudizio controfattuale fondato su una corretta e compiuta ricostruzione dei parametri cinematici dell'impatto (velocità reale, angolo di incidenza e coefficiente di aderenza) — se un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre resistenza o attenuare le conseguenze dell'impatto, evitando la precipitazione nella scarpata>>;

-<<In tema di valutazione della prova tecnica, incorre nel vizio di motivazione apparente ex art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. il giudice di merito che si limiti a recepire acriticamente le conclusioni della

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

consulenza tecnica svolta dal PM in sede penale (formata al di fuori del contraddittorio civile) motivando per relationem *mediante il mero richiamo alla presunta "non novità" delle censure riproposte in appello, allorquando la parte interessata abbia formulato, a mezzo del proprio consulente tecnico, contestazioni specifiche, analitiche e circostanziate inerenti ai dati matematici e geometrici posti a fondamento della perizia, prospettate come non esaminate nell'appellata sentenza. In presenza di un netto ed insanabile contrasto tecnico su fatti decisivi per la ricostruzione del nesso causale, la mancata risposta motivata alle obiezioni della CTP e il diniego di una C.T.U. d'ufficio si risolvono nella violazione del diritto alla prova e nel difetto strutturale di motivazione>>.*

4. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, la quale procederà al rinnovo dell'esame critico delle contestazioni tecniche formulate dalla parte attorea, valutando all'esito e se del caso di disporre idonea C.T.U. cinematica e ricostruttiva sulla dinamica del sinistro e sulla capacità contenitiva del guardrail omesso, e provvederà altresì a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli eventuali altri dati identificativi dei ricorrenti e della vittima primaria, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

P. Q. M.

La Corte:

- accoglie entrambi i motivi di ricorso;
- cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e
- rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari, in altra sezione e comunque in diversa composizione, anche per le spese;

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

- dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti e della vittima primaria.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d